



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Detenzione agricola di cervi

Le presenti informazioni tecniche trattano della selvaggina da allevamento biungulata, quindi delle specie di cervi detenute per la produzione di carne. Per semplificare, di seguito si parlerà solo di cervi, intendendo con tale termine le specie di frequente detenzione: daini, cervi sika e cervi nobili.

Le informazioni tecniche intendono permettere a detentori di animali e autorità d'esecuzione di avere più facilmente una visione d'insieme delle direttive legali. Contengono le disposizioni in vigore in materia di protezione degli animali e rimandano a ulteriori prescrizioni legali rilevanti, in particolare riguardanti la produzione di carne e la sicurezza alimentare.

1 Autorizzazioni e permessi necessari

La detenzione di cervi per la produzione di carne è considerata una detenzione professionale di animali selvatici e può essere effettuata solo con un'autorizzazione del servizio veterinario cantonale competente (art. 90 OPAn). La relativa richiesta deve essere inoltrata all'inizio della pianificazione di una detenzione di questo tipo. I moduli di richiesta necessari vengono messi a disposizione dai servizi veterinari cantionali.

Di regola sono inoltre necessarie la licenza edilizia da parte del Comune o del Cantone per i recinti ed eventuali costruzioni quali i ripari nonché un'autorizzazione di polizia forestale, ad esempio per i parchi situati vicino a boschi. A seconda del Cantone e del Comune, vi sono ulteriori condizioni cui adempiere.

Nella pratica, per la procedura di autorizzazione si raccomanda di procedere come segue:

1. Prima di avviare la procedura di autorizzazione è meglio che la formazione, rispettivamente il perfezionamento obbligatori siano già stati conclusi o per lo meno siano previsti. Il servizio veterinario cantonale fornisce informazioni sulle qualifiche necessarie, le formazioni riconosciute si trovano sul sito Internet dell'USAV. Cfr. anche punto 2, «Requisiti per le detentrici e i detentori di animali».
2. Chi si è deciso per la detenzione di cervi inoltra una richiesta di autorizzazione in tal senso al servizio veterinario cantonale competente (Cantone sul cui territorio si trova l'azienda detentrica di animali). È necessario inoltrare anche uno schizzo dei parchi pianificati, dei ripari e delle stalle, incluse le attrezzature (ad es. posti di foraggiamento e abbeveraggio).
3. Di regola il servizio veterinario cantonale valuta la richiesta e gli impianti pianificati nell'ambito di un'ispezione in loco. Le modifiche necessarie vengono comunicate al richiedente.
4. Il richiedente inoltra le richieste per le ulteriori autorizzazioni necessarie, ad esempio la licenza edilizia per i recinti.
5. Tutte le autorizzazioni e i permessi di cui si dispone, così come il certificato di formazione, vengono inoltrati al servizio veterinario cantonale.
6. Il richiedente informa il servizio veterinario quando il parco è completamente allestito.

7. Il servizio veterinario controlla il parco e discute con il richiedente del modo di procedere e di come gestire i cervi in situazioni particolari, come ad esempio cattura di animali vivi, trasferimenti, abbattimento, fuga.
8. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, il servizio veterinario cantonale competente rilascia l'autorizzazione di detenzione.
9. I cervi vengono introdotti nel parco.

2 Requisiti per le detentrici e i detentori di animali

Un presupposto per il rilascio dell'autorizzazione è la qualifica professionale della persona che sarà responsabile della cura degli animali. Tale qualifica è data dal certificato attestante una formazione specialistica professionale o universitaria oppure da una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) ai sensi dell'art. 197 OPAn; quest'ultima deve essere riconosciuta dall'USAV. Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina www.usav.admin.ch > Animali > Protezione degli animali > Formazioni.

Le professioni agricole di cui all'art. 194 OPAn non sono considerate specialistiche per la detenzione professionale di cervi e altri animali selvatici.

3 Disposizioni riguardanti la cura e la sorveglianza degli animali

È di responsabilità dei detentori che gli animali sotto la loro custodia abbiano, oltre a foraggio e acqua a sufficienza, anche un ricovero adeguato e che si tenga conto del loro naturale bisogno di contatto sociale, occupazione, riposo ecc. Con una cura consona alla specie e alle sue esigenze si devono prevenire per quanto possibile ferimenti e malattie. Ciò presuppone in particolare la sorveglianza regolare degli animali e l'immediato intervento nelle situazioni in cui il benessere di uno o più animali è compromesso (art. 3 - 7 OPAn).

La sorveglianza veterinaria di un'azienda detentrica di cervi di regola si limita a trattamenti profilattici o accertamenti in caso di problemi in seno all'effettivo, come ad esempio controllo dei parassiti o aumentata mortalità degli animali giovani. I cervi malati, feriti o deboli e gracili devono essere abbattuti.

Per riconoscere precocemente negli animali disturbi di salute o eccessivo stress dovuto a fattori esterni (ad es. infestazione da parassiti, sotto approvvigionamento, incompatibilità sociale, rumore) è però indispensabile che le persone responsabili attribuiscono il giusto valore a questa sorveglianza. Per la detenzione di cervi è quindi prescritto almeno un controllo al giorno di animali e attrezzature (art. 8 O Animali Selvatici).

Per isolare gli animali malati o feriti e per la cattura di animali vivi, ad esempio per curarli, si devono prevedere attrezzature adeguate come parchi d'isolamento e dispositivi di cattura.

Nelle aziende detentrici di animali selvatici soggette ad autorizzazione si deve tenere un registro di controllo dell'effettivo di animali (art. 93 OPAn). Per i cervi questa disposizione si applica anche nell'ambito del controllo del traffico di animali, cfr. punto 7.1 delle presenti informazioni tecniche, rispettivamente art. 8 dell'ordinanza sulle epizootie.

I cervi scappati devono essere immediatamente notificati al guardiacaccia, alla polizia locale e al servizio veterinario cantonale competente. La detentrica o il detentore di animali deve poter provare il suo diritto di proprietà. Il modo più semplice per farlo è tramite il registro di controllo dell'effettivo di animali citato sopra, rispettivamente tramite il registro degli animali.

4 Requisiti per gli impianti per la detenzione di cervi

4.1 Parchi, attrezzature, alimentazione e suolo

I cervi vengono spesso tenuti tutto l'anno al pascolo con, se occorre, offerta aggiuntiva di foraggio grezzo. Per questo, dimensioni e struttura delle superfici dei parchi sono in stretta relazione con la gestione del foraggiamento e la qualità del suolo.

La gestione dei pascoli presuppone una buona gestione delle superfici foraggere per fare in modo che la cotica erbosa si conservi tutto l'anno (art. 2 O Animali Selvatici). I parchi che dispongono unicamente di suolo naturale devono quindi anche essere tre volte più grandi delle superfici minime indicate dall'allegato 2 OPAn (tabella 1, requisito particolare 31). Il foraggio che viene offerto oltre all'erba del pascolo deve corrispondere alle necessità degli animali per quanto riguarda quantità, qualità e struttura.

Si raccomanda di offrire alimenti concentrati e foraggio grezzo in trogoli adeguati o rastrelliere, affinché resti pulito. Poiché i cervi vengono tenuti a gruppi, si deve garantire ad ogni animale - indipendentemente dalla sua posizione gerarchica - l'accesso a sufficiente foraggio di buona qualità (art. 2 O Animali Selvatici).

L'installazione di un «rifugio per vitelli» garantisce che anche gli animali giovani possono assumere sufficienti alimenti concentrati e foraggio grezzo ed è quindi parte integrante di un parco ben allestito.

Come tutte le detenzioni di animali, anche quella dei cervi necessita di sufficienti posti di abbeveraggio con acqua pulita che siano sempre accessibili (art. 4 OPAn). Anche quando il pascolo viene cambiato, l'accesso all'acqua potabile deve essere garantito.

Nei punti molto frequentati dagli animali il suolo del parco è molto sollecitato e ciò può portare all'accumulo di acqua e sporcizia. Suoli fangosi o molto sporchi hanno un influsso negativo sulla qualità del pascolo e sulla salute delle zampe degli animali. È possibile prevenire questi problemi prosciugando le zone critiche o rafforzandole con materiale adatto, ad esempio ghiaia, pietrisco o marna (art. 3 e 8 O Animali Selvatici).

Sono principalmente i posti di foraggiamento e abbeveraggio ad essere interessati da questo problema. Il rialzamento e la compattazione di questi luoghi favorisce inoltre l'usura degli zoccoli.

Vanno aggiunte qui tre prescrizioni specifiche per i cervi:

- Per tutte le specie vale la prescrizione secondo cui, durante il periodo successivo alla nascita, la vegetazione del parco debba essere sufficiente a permettere ai piccoli di nascondersi (art. 8 O Animali Selvatici).
- Inoltre, in ogni parco per cervi devono esserci rami e alberi contro cui gli animali possono strofinare le corna, così che possano soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie e curare palchi e pelo. (art. 3 e allegato 2 OPAn).
- Ai cervi nobili e sika deve essere messa a disposizione un'area fangosa (allegato 2 OPAn).

4.2 Protezione dalle condizioni meteorologiche

Daini, cervi sika e cervi nobili sono considerati capaci di sopportare il freddo invernale. Per questo motivo non necessitano forzatamente di un parco interno (stalla). Devono però potersi riparare in un riparo adatto in caso di forte insolazione, precipitazioni, freddo o forte vento. Un tale riparo dalle condizioni meteorologiche può essere costituito da strutture naturali o artificiali e deve offrire spazio a sufficienza a tutti gli animali del gruppo contemporaneamente e permettere loro di riposarsi e coricarsi nel moto tipico della specie (art. 3 O Animali Selvatici).

4.3 Recinti

Nella detenzione di specie selvatiche la recinzione ha una particolare importanza. I recinti devono in primo luogo impedire che gli animali sfuggano dal parco (art. 7 OPAn). A protezione dei cervi, il recinto deve però anche tenere lontani eventuali predatori che vivono in libertà e altri animali

indesiderati. Per questi motivi, l'altezza minima dei recinti esterni dei parchi per cervi è stata fissata a due metri (art. 9 cpv. 1 O Animali Selvatici).

A seconda della specie di cervo, del rilievo del terreno e della posizione topografica del parco, il servizio veterinario cantonale competente può, nei singoli casi, richiedere recinzioni che superino l'altezza minima di due metri. Per i parchi per cervi nobili si raccomandano recinti di 2.5 metri di altezza.

Da un punto di vista della protezione degli animali, la recinzione deve essere realizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio di ferimento. Ciò presuppone in primo luogo che i recinti siano ben riconoscibili per gli animali e che il paco non presenti angoli acuti. La larghezza delle maglie della recinzione deve inoltre essere scelta in modo da impedire che i cervi con palco vi restino impigliati. In caso di maglie troppo larghe, c'è il rischio per gli animali giovani di rimanere incastrati nelle maglie se vi infilano la testa o una zampa. Se i cerbiatti vengono partoriti vicino alla recinzione c'è il rischio che, con il pelo ancora bagnato, scivolino attraverso le maglie troppo larghe e, trovandosi così fuori dal parco, non possano essere accuditi dalla madre. Per queste ragioni è importante che la parte bassa del recinto presenti maglie più strette (art. 9 cpv. 3 O Animali Selvatici).

Preferibilmente vengono utilizzate reti metalliche a nodo o a intreccio diagonale con uno spessore di almeno due millimetri. Si deve prestare particolare attenzione a fissare bene la recinzione, anche per impedire che i cervi neonati scivolino fuori.

Le recinzioni esterne del parco dovrebbero essere costruite in modo tale da non rendere possibile il contatto diretto con il pubblico. In tal modo si impedisce anche il foraggiamento indesiderato degli animali.

5 Prescrizioni minime riguardo all'allestimento di parchi e ripari

Si vedano anche le osservazioni preliminari dell'**allegato 2 OPAn** e la relativa tabella 1.

La tabella indica il numero massimo di animali adulti ammessi in un parco dalle dimensioni minime. In aggiunta, nello stesso parco possono essere tenuti anche gli animali giovani (osservazione preliminare B dell'allegato 2).

Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto – indipendentemente dall'occupazione consentita in base alle tabelle – della struttura sociale della specie e della compatibilità degli individui (osservazione preliminare H dell'allegato 2).

Ciò significa che, se le circostanze lo giustificano, l'organo cantonale preposto alla protezione degli animali può richiedere superfici per animale più grandi di quanto fissato dall'allegato 2. (Ad esempio dopo lo svezzamento degli animali giovani, quando il fabbisogno di foraggio del branco aumenta).

	Parco esterno¹	Parco interno²	Protezione dalle condizioni meteorologiche
Cervi di media taglia (daini/cervi sika)	Per gruppi di fino a 8 animali ³ : almeno 500m ² Per ogni ulteriore animale: almeno 60m ²	Almeno 4m ² /animale	Tutti gli animali del gruppo trovano posto per riposarsi e coricarsi nel modo tipico della specie
Cervi di grossa taglia (cervi nobili)	Per gruppi di fino a 6 animali ³ : almeno 800m ² Per ogni ulteriore animale: almeno 80m ²	Almeno 6m ² /animale	

¹ Queste superfici minime valgono negli impianti parzialmente fissi. Negli impianti che dispongono solo di suolo naturale le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono poter essere suddivisi. (Requisito particolare 31)

² Un parco interno (stalla) non è obbligatorio per le specie che sopportano bene l'inverno. In alternativa si deve però offrire una protezione dalle condizioni meteorologiche conformi alle norme vigenti.

³ Le dimensioni delle superfici indicano sempre la dimensione minima del parco ammessa. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali inferiore a quello indicato nella tabella. I parchi divisorii che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.

6 Disposizioni in materia di protezione degli animali in relazione alla produzione di carne

6.1 Trasporto

La selvaggina da allevamento biungolata non può essere trasportata viva all'impianto di macellazione se non è stata preventivamente abituata al trasporto (art. 160 OPAn).

6.2 Stordimento e uccisione

Gli animali vertebrati possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Chi uccide animali vertebrati deve poter provare di possedere le conoscenze e le capacità necessarie a tal fine (art. 177 OPAn).

Lo stordimento deve portare l'animale, immediatamente e senza provocare dolori e sofferenze, a uno stato di insensibilità e di incoscienza. Tale stato deve protrarsi fino alla morte. Subito dopo lo stordimento l'animale deve essere dissanguato sezionando i vasi sanguigni principali nella regione del collo.

Per lo stordimento dei cervi sono citati quali metodi ammessi il proiettile captivo e il proiettile libero nel cervello (art. 178 e 184 OPAn e allegato 6 dell'ordinanza concernente la protezione degli animali nella macellazione OPAnMac). Nella pratica si è affermato l'abbattimento nel parco da una distanza adeguata.

Nelle detenzioni di cervi l'abbattimento avviene sotto la responsabilità del detentore dell'autorizzazione. Questi può incaricare dell'abbattimento un'altra persona che sia autorizzata a cacciare o che si eserciti regolarmente a sparare. L'OPAnMac contiene, tra le altre cose, le disposizioni riguardanti calibro e distanza di tiro autorizzati.

Per l'abbattimento dei cervi sono necessarie attrezzature adeguate quali poste rialzate nascoste o feritoie in edifici (ad. es. nel ricovero) e si deve tener conto della topografia del terreno. Si deve essere particolarmente prudenti se il parco è situato lungo sentieri o nelle vicinanze di abitazioni o altri edifici utilizzati da persone.

7 Ulteriori rilevanti prescrizioni legali in breve

7.1 Ordinanza sulle epizoozie

7.1.1 Controllo del traffico di animali: obbligo di registrazione e identificazione

Tutte le aziende detentrici di animali con animali ad unghia fessa, quindi anche i parchi con selvaggina dell'ordine degli artiodattili, devono essere registrate nella banca dati sul traffico di animali (art. 7 OFE). L'identificazione dell'azienda detentrici di animali avviene tramite il numero BDTA ad essa assegnato. I detentori di cervi sono obbligati a tenere un registro degli animali (art. 8 OFE).

Le direttive tecniche dell'USAV sull'identificazione degli animali a unghia fessa contengono informazioni più dettagliate. Il documento è reperibile al sito www.usav.admin.ch sotto Animali > Controllo del traffico di animali > Identificazione. I cervi devono essere identificati con una marca auricolare ufficiale al più tardi se lasciano vivi l'effettivo oppure se, dopo essere stati uccisi, vengono trasportati in un macello (punto VII delle citate direttive tecniche dell'USAV).

È raccomandabile identificare i cerbiatti nei primi giorni di vita con marche auricolari di colori diversi per ogni annata e registrare il colore nel registro degli animali. (Il colore delle marche auricolari facilita così l'identificazione degli animali pronti alla macellazione).

7.1.2 Certificato di accompagnamento per animali ad unghia fessa

Per ogni trasporto di cervi deve essere rilasciato il certificato di accompagnamento ufficiale per animali ad unghia fessa (art. 12-15 OFE). Gli animali devono essere dichiarati sotto «Selvaggina ad unghia fessa».

7.1.3 Obbligo di notifica in caso di sospetto di focolaio di epizoozia e di animali trovati morti

Le epizoozie soggette all'obbligo di notifica che interessano anche la selvaggina da allevamento biungolata si trovano al sito www.usav.admin.ch > Animali > Protezione degli animali > Detenzione di animali da reddito > Cervi. Qualsiasi sospetto di una di queste malattie deve essere notificato a un veterinario. Lo stesso vale per i cervi trovati morti (art. 14 OFE).

7.2 Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

In questa ordinanza sono regolamentati l'abbattimento dei cervi nel parco e la gestione delle carcasse. Contiene anche tutte le disposizioni rilevanti riguardo il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni.

La revisione dell'ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

7.3 Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione OlgM

L'ordinanza fissa le prescrizioni in materia di igiene del lavoro e smaltimento di acque, rifiuti della macellazione e carcasse nonché riguardanti le attrezzature, ad esempio i locali frigoriferi.

Nella macellazione dei cervi sono importanti, oltre alle disposizioni comunemente valide, le regole specifiche per la «selvaggina d'allevamento».

Nell'allegato 5 dell'OlgM è regolamentato come debba essere preparata la carcassa di cervo per il controllo delle carni.

La revisione dell'ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

7.4 Ordinanza sui medicinali veterinari OMVet

Nella detenzione agricola di cervi, gli animali vengono tenuti primariamente per la produzione di carne. Si tratta quindi di animali da reddito e dunque ogni trattamento con medicinali veterinari è soggetto all'obbligo di tenere un registro (art. 25 OMVet). I detentori di animali da reddito devono tenere un giornale dei trattamenti con le informazioni prescritte dalla legge (art. 28 OMVet).

I detentori di cervi che vogliono somministrare autonomamente medicinali veterinari o tenerne una scorta devono stipulare con il loro veterinario dell'effettivo una convenzione relativa ai medicinali veterinari (art. 10 OMVet).

Legislazione sulla protezione degli animali

Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn); ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn); ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAAn); ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali selvatici (O Animali Selvatici); ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

Art. 4 LPAn Principi

¹ Chi si occupa di animali deve:

a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni; [...]

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 3 OPAn Principi

¹ Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

² I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

³ L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

[...]

Art. 4 OPAn Alimentazione

¹ Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

² Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie.

[...]

Art. 5 OPAn Cura

¹ Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.

² La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

[...]

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

³ I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 85 OPAn Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici

¹ Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

[...]

Art. 90 OPAn Detenzione professionale di animali selvatici

¹ Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

² Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:

- a. [...]
- b. le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;

[...]

Art. 93 OPAn Registro di controllo dell'effettivo degli animali

¹ Le detenzioni di animali selvatici [...] devono tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione.

² [...] il registro di controllo dell'effettivo degli animali contiene [...] dati riguardanti:

- a. l'aumento dell'effettivo (data, nascita o provenienza, numero);
- b. la diminuzione dell'effettivo (data; nome e indirizzo dell'acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).

[...]

Art. 94 OPAn Procedura di autorizzazione

[...]

² La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.

[...]

Art. 95 OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'azienda e non consentono la fuga degli animali;
- b. nelle aziende di cui all'articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all'offerta di alimenti e all'utilizzo del suolo;
- c. se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico;
- d. il personale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 85;
- e. la sorveglianza veterinaria regolare può essere comprovata [...]

Art. 96 OPAn Autorizzazione

¹ La durata massima dell'autorizzazione è di:

- a. due anni per le detenzioni private;
- b. dieci anni per le detenzioni professionali.

² L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 160 OPAn Trattamento di determinate specie animali (trasporto)

[...]

⁵ La selvaggina d'allevamento non può essere trasportata viva all'impianto di macellazione se non è stata preventivamente abituata al trasporto.

[...]

Art. 177 OPAn

Requisiti per il personale addetto all'abbattimento e alla macellazione

¹ Può uccidere un animale vertebrato soltanto chi dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine.

[...]

Art. 178 OPAn

Obbligo di stordimento

1 Un animale vertebrato può essere ucciso soltanto dopo essere stato stordito. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

2 L'uccisione di un animale vertebrato senza stordimento è ammessa:

[...]

- c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

[...]

Art. 184 OPAn

Metodi di stordimento ammessi

1 Sono ammessi i seguenti metodi di stordimento:

[...]

- h. per selvaggina d'allevamento biungulata: proiettile captivo o libero nel cervello;

[...]

Art. 185 OPAn

Stordimento

1 Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.

[...]

Art. 187 OPAn

Dissanguamento

1 Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.

2 Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento gli animali soggetti all'obbligo di stordimento devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità.

[...]

Art. 194 OPAn

Professioni agricole

¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:

- a. la formazione di agricoltrice o agricoltore con certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 o con attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr;
- b. la formazione di contadina o contadino con attestato professionale di cui all'articolo 42 LFPr;
- c. il diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale;
- d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo.

2 Alla formazione agricola di cui al capoverso 1 è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di cui all'articolo 37 o 38 LFPr integrata:

- a. da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrici di animali; o
- b. dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.

Art. 197 OPAn

Formazione specialistica non legata a una professione

¹ La formazione [...] fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.

² La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.

[...]

Art. 206 OPAn

Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica

¹ L'azienda nella quale si svolgono periodi di pratica nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento dell'effettivo.

² Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali.

Allegato 2 OPAn

Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici

Tabella 1: mammiferi; punti 124 e 125: cervi di media e grossa taglia

*(v. punto 5 delle presenti informazioni tecniche)***Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali****Capitolo 2: Formazione specialistica non legata a una professione (FSNP)****Sezione 1: Accudimento, cura, allevamento e detenzione degli animali****Art. 2 OFPAN**

Obiettivi di apprendimento

¹ L'obiettivo della formazione [...] è di insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell'accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.

[...]

Art. 3 OFPAN

Forma e durata della formazione

1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un'azienda di cui all'articolo 206 OPAn.

2 La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno tre mesi.

[...]

Art. 4 OFPAN

Contenuto della parte teorica

¹ La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

- c. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
- d. trattamento rispettoso degli animali;
- e. igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
- f. responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali;
- g. anatomia e fisiologia degli animali; e
- h. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.

² La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

- a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
- b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all'assunzione di cibo;
- c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
- d. allevamento degli animali e normale sviluppo della progenie;
- e. svolgimento normale del parto o della deposizione delle uova e sintomi più frequenti di disturbi alla nascita o di difficoltà nella deposizione delle uova;
- f. genetica, metodi di allevamento e controlli della discendenza; e
- g. obiettivi d'allevamento e tare ereditarie.

[...]

Art. 5 OFPAN Contenuto della parte pratica

¹ La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.

[...]

Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali selvatici

Art. 2 O Animali Selvatici Pascoli e alimentazione

¹ La gestione dei pascoli deve garantire che il tappeto erboso si conservi tutto l'anno.

² Gli alimenti messi a disposizione in aggiunta all'erba del pascolo devono corrispondere alle necessità degli animali per quanto riguarda qualità e igiene.

³ Occorre garantire che gli animali di tutti i livelli gerarchici abbiano accesso a una quantità sufficiente di alimenti. Se necessario, a tale scopo devono essere installati adeguati impianti per il foraggiamento.

Art. 3 O Animali Selvatici Protezione dalle condizioni meteorologiche e suolo

¹ La protezione dalle condizioni meteorologiche deve offrire a tutti gli animali contemporaneamente uno spazio ove potersi riposare e sdraiare, in maniera consona alla specie. Deve proteggere dalle precipitazioni, dal vento e dal freddo, ma anche dalla forte insolazione.

² Il suolo dei settori del parco all'aperto dove gli animali sostano in prevalenza o dove transitano spesso non deve essere né fangoso né fortemente inquinato da feci e urina. Se necessario, deve essere prosciugato o rafforzato.

Art. 8 O Animali Selvatici Parchi

¹ I piani dei parchi per cervi non devono presentare angoli acuti.

² La struttura della superficie del suolo del parco deve garantire un'usura normale degli zoccoli. Secondo le caratteristiche del suolo, in singoli punti molto frequentati dagli animali occorre distribuire materiale idoneo come ghiaia o marna.

³ Durante il periodo successivo alla nascita, la vegetazione del parco deve permettere ai giovani animali di nascondersi.

⁴ Il benessere dei cervi e lo stato delle attrezzature devono essere controllati almeno una volta al giorno.

Art. 9 O Animali Selvatici Recinti

¹ I recinti esterni dei parchi devono avere un'altezza di almeno 2 m.

² I recinti devono essere realizzati in modo tale che animali indesiderati non possano penetrare nei parchi.

³ I recinti devono essere ben riconoscibili dagli animali e costruiti in modo tale da non permettere ai cervi di impigliarsi con i palchi. Nella parte inferiore, le maglie dei recinti devono essere abbastanza strette affinché i cervi non possano introdurre la testa e gli animali giovani non riescano a fuggire.

Ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

Allegato 6 OPAnMac

Stordimento con un proiettile sparato nel cervello
(colpo di pistola, di rivoltella o di fucile)

[...]

Punto 2: Grossa selvaggina d'allevamento

2.1 La grossa selvaggina d'allevamento può essere stordita soltanto usando cartucce a pallettoni con un calibro di almeno 6,5 mm (calibro .257) e con un'energia d'impatto di almeno 2000 J su 100 m.

2.2 La distanza di tiro deve essere scelta tra 10 e 30 m.

2.3 I daini possono anche essere storditi usando cartucce a pallettoni con un calibro di almeno 5,6 mm (calibro .222) e con un'energia all'uscita dalla canna di almeno 300 J, nella misura in cui:

- h. la distanza di tiro è inferiore a 25 m;
- i. l'animale è colpito a partire da un punto sopraelevato fino a 4 m; e
- j. il punto sopraelevato si trova in un parco chiuso su un terreno non indurito, la cui recinzione raggiunge un'altezza di almeno 1,80 m.

2.4 Il colpo di grazia destinato alla selvaggina d'allevamento, nella misura in cui è necessario, può essere inferto usando munizioni per la pistola o la rivoltella la cui energia all'uscita dalla canna è di almeno 250 J. Il proiettile deve colpire il corpo dell'animale trasmettendogli il 100 per cento della propria energia.